

SENATO DELLA REPUBBLICA

I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 20 NOVEMBRE 1952

(97^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TUPINI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si effettuano in otto giornate domenicali » (N. 2655) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag.	811, 815
RIZZO DOMENICO		812, 814
BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno		812, 814
RICCIO		814, 815

(Discussione e rinvio)

« Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52, di un contributo ordinario di lire 375 milioni annui a favore dell'Ente nazionale sordomuti, da destinarsi all'assistenza dei sordomuti » (N. 1644-B) (Di iniziativa dei senatori Varriale ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	815
RIZZO DOMENICO	815, 816
RICCIO	816

(Seguito della discussione e rinvio)

« Norme a favore del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni nel Territorio libero di Trieste » (N. 2371) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag.	816
RICCIO		817
AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro		817
RIZZO DOMENICO		817

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Baracco, Bergamini, Bergmann, Bisori, Boggiano Pico, Canaletti Gaudenti, Coffari, Donati, D'Onofrio, Fantoni, Fedeli, Franza, Ghidini, Lepore, Locatelli, Marani, Menotti, Minio, Molè Salvatore, Pallastrelli, Raffener, Ranaldi, Riccio, Rizzo Domenico, Romita, Terracini, Tupini e Zotta.

Intervengono, altresì, il Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Bubbio, e il Sottosegretario di Stato per il tesoro, onorevole Avanzini.

RICCIO, Segretario, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti di ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si effettuano in otto giornate domenicali » (Numero 2655) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti di ingresso nei

locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si effettuano in otto giornate domenicali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge in esame riproduce sostanzialmente le disposizioni della legge 5 dicembre 1951, n. 1302: unica innovazione è quella dell'articolo 13, riguardante la devoluzione alla Associazione italiana della Croce Rossa dei fondi che saranno raccolti nella prima domenica di applicazione dei contributi.

Ritengo superfluo sottolineare l'importanza e l'urgenza del provvedimento. Aggiungo solo che i fondi raccolti in base a questo disegno di legge si aggiungono allo stanziamento di un miliardo, che costituisce il contributo dello Stato per il fondo nazionale di soccorso invernale.

Faccio infine presente che, per la parte finanziaria, la 5^a Commissione non ha avuto nulla da osservare.

RIZZO DOMENICO. Vorrei sapere quale è stato il gettito nello scorso anno.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Rispondendo alla richiesta del senatore Rizzo posso fornire i seguenti dati: per il 1951, la società italiana Autori ed Editori, attraverso il sovrapprezzo sui biglietti di ingresso nei locali di spettacolo, ha raccolto lire 1.657.816.533; i Casinò lire 558.003.000; le imprese di trasporto lire 612.633.997; e, infine, attraverso pubbliche offerte si sono raccolte lire 90.236.009. In totale, se si considera anche il miliardo di contributo dello Stato, il fondo per il soccorso invernale, per il 1951, è stato di lire 3.918.689.539.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È istituito, per la stagione invernale 1952-53, il « Fondo nazionale di soccorso invernale », allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti, con mezzi finanziari stabiliti per legge o provenienti da altre contribuzioni, anche volontarie.

La gestione del Fondo stesso è affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive im-

partite da un Comitato composto dei Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 2.

In deroga all'articolo 5 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, è istituito, a decorrere dal 30 novembre 1952 e per tutte le domeniche seguenti fino al 31 maggio 1953, nonchè nei giorni 25 e 26 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio e 19 marzo, un sovrapprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali nei quali si danno pubblici trattenimenti e spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse. La misura relativa, da calcolarsi sul prezzo del biglietto al lordo del diritto erariale, è stabilita come segue:

per importi fino a L. 100	L. 5
» » da L. 101 a L. 200	» 10
» » » 201 » 400	» 20
» » » 401 » 800	» 60
» » » 801 » 1.000	» 100
» » » 1.001 » 1.500	» 150
» » » 1.501 » 3.000	» 200
» » oltre L. 3.000	» 400

Per gli spettacoli di lirica e di prosa il sovrapprezzo è stabilito in lire 100 per i biglietti di prezzo superiore a lire 800.

I sovrapprezzi di cui sopra sono dovuti anche sui biglietti di ingresso gratuiti, ad eccezione di quelli previsti da apposite disposizioni legislative.

Per gli abbonamenti agli anzidetti trattenimenti, spettacoli e manifestazioni, da usufruire nel periodo di applicazione della presente legge, qualora non sia richiesto un biglietto individuale d'ingresso, è dovuto un sovrapprezzo pari al 3 per cento dell'intero importo dell'abbonamento al lordo del diritto erariale.

I sovrapprezzi suddetti sono esenti dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.

(È approvato).

Art. 3.

È istituito a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovrapprezzo di lire 2.000 su ciascun biglietto di ingresso nei

casinò da gioco per il periodo decorrente dal giorno di entrata in vigore della presente legge fino al 31 maggio 1953.

Il medesimo sovrapprezzo è dovuto per una sola volta al giorno dai frequentatori dei casinò muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio.

Il sovrapprezzo suddetto è esente dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.

Le ditte che hanno in gestione i predetti casinò sono obbligate a riscuotere senz'alcun compenso e a versare l'importo del sovrapprezzo, entro otto giorni dalla riscossione, al « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

(È approvato).

Art. 4.

I sovrapprezzi di cui al precedente articolo 2, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, sono riscossi dall'esercente e da questo versati alla Società italiana autori ed editori nei modi e nei limiti stabiliti per i diritti erariali.

La Società italiana autori ed editori deve versare, entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sovrapprezzi incassati al « Fondo nazionale di soccorso invernale », dandone notizia al Ministero per l'interno ed a quelli per le finanze e per il tesoro.

Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovrapprezzi sarà dalla Società suddetta svolto gratuitamente.

(È approvato).

Art. 5.

Il servizio di cassa del « Fondo nazionale di soccorso invernale » è affidato ad un'azienda di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, da scegliersi d'intesa con il Ministero per il tesoro.

(È approvato).

Art. 6.

Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali, riviste ed altre stampe inerenti all'appello per la

raccolta dei contributi da devolversi al soccorso invernale sono esenti da tassa di bollo, a condizione che non rechino pubblicità a favore di terzi.

(È approvato).

Art. 7.

Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle controversie, per le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.

(È approvato).

Art. 8.

Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si effettuano in otto domeniche, da stabilirsi dal Ministero dei trasporti, nella misura seguente:

per importi fino a L. 50	L. 5
» » da L. 51 a L. 100	» 10
» » » 101 » 200	» 20
» » » 201 » 500	» 50
» » » 501 » 1.000	» 100
» » » 1.001 » 2.000	» 150
» » » 2.001 » 5.000	» 200
» » oltre L. 5.000	» 400

Per i biglietti collettivi il sovrapprezzo deve essere applicato, nella stessa misura, sull'importo relativo a ciascun viaggiatore.

Sono esclusi dall'applicazione del sovrapprezzo i biglietti rilasciati all'estero.

(È approvato).

Art. 9.

Le Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare a favore del Fondo nazionale medesimo un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si effettuano in otto domeniche da stabilirsi dal Ministero dei trasporti, nella misura seguente:

a) ferrovie, filovie, funivie, seggiovie, tranvie e funicolari extra-urbane, autolinee

extra-urbane e servizi di navigazione interna extra-urbani:

per importi fino a L. 50	L. 5
» » da L. 51 a L. 100	» 10
» » » 101 » 200	» 20
» » » 201 » 500	» 50
» » » 501 » 1.000	» 100
» » » 1.001 » 2.000	» 150
» » oltre L. 2.000	» 200

b) pubblici servizi di trasporto urbani (autofilotramvie, funicolari, funivie, ascensori e servizi di navigazione interna):

per qualsiasi importo L. 5

(È approvato).

Art. 10.

I sovrapprezzi di cui agli articoli 8 e 9, nella misura minima di lire 5 e fino ad un massimo di lire 200, sono dovuti anche da chi è munito di tessera di abbonamento o di biglietto a riduzione o gratuito.

L'importo dei sovrapprezzi per le singole categorie e le modalità per la relativa riscossione saranno stabiliti con decreto da adottarsi di concerto dai Ministeri per l'interno e per i trasporti.

(È approvato).

Art. 11.

Per le otto domeniche di cui al precedente articolo 9, sul prezzo dei biglietti per il trasporto degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade è stabilito a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovrapprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi.

(È approvato).

Art. 12.

Le Aziende di trasporto, cui è fatto obbligo di applicare i sovrapprezzi stabiliti dall'articolo 9, non possono esigere alcun compenso per il relativo servizio di riscossione e sono tenute a rimettere, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale.

Le aziende stesse, qualora non applichino i sovrapprezzi suddetti, sono tenute a corrispondere in proprio il relativo importo, maggiorato di una somma pari a cinque volte l'importo medesimo a favore del Fondo suddetto.

(È approvato).

Art. 13.

I fondi raccolti, per ciascuno dei sovrapprezzi previsti dalla presente legge, nella prima domenica in cui i sovrapprezzi stessi verranno applicati saranno devoluti all'Associazione italiana della Croce Rossa per lo svolgimento dei relativi compiti assistenziali.

RICCIO. Su questo articolo 13, osservo che, nella relazione governativa al disegno di legge, è detto che la relativa disposizione « trova la sua giustificazione nel regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 625, in base al quale l'Associazione italiana della Croce Rossa venne autorizzata a promuovere ogni anno la "Giornata della Croce Rossa", beneficiando della applicazione dei sovrapprezzi sui biglietti dei pubblici spettacoli e su quelli dei trasporti urbani ed extra urbani, per fare fronte alle sue esigenze assistenziali ».

Vorrei pertanto sapere se la Croce Rossa, in base al citato decreto-legge del 1929, farà ancora la sua giornata ovvero se questa si deve intendere assorbita dalla disposizione dell'articolo 13 in esame. In altre parole, il decreto-legge 8 aprile 1929 non è più in vigore, per una qualsiasi ragione di abrogazione tacita od espressa, o è tutt'ora in vigore?

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il decreto-legge del 1929 è tuttora in vigore; solo che, per evitare duplicazioni, col disegno di legge in esame si impartiscono disposizioni anche per il sovrapprezzo da devolvere alla Croce Rossa.

RICCIO. Ma se per ipotesi — dato che il disegno di legge in esame non dispone diversamente — la Croce Rossa volesse indire la sua giornata in altra data, la Croce Rossa stessa attingerebbe due volte a questa fonte di entrata dei sovrapprezzi ovvero, nella sua giornata, si limiterebbe alla raccolta di offerte volontarie? Su questo punto bisognerebbe essere chiari.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La disposizione dell'articolo 13 è stata introdotta in accordo con la Croce Rossa, che rinuncia d'ora in avanti a raccogliere direttamente i proventi dei sovrapprezzi previsti nel disegno di legge.

RICCIO. Prendo atto di tale dichiarazione del rappresentante del Governo.

RIZZO DOMENICO. Ho anch'io il dubbio del collega Riccio, in quanto, se rimane in vi-

gore il decreto-legge del 1929, è chiaro che nulla potrà impedire alla Croce Rossa di indire, quando crede, la sua giornata. Che vi sia un accordo tra Croce Rossa e Governo, è cosa che non riguarda il Parlamento, il quale ha l'obbligo di dettare norme esplicite. Afferma l'onorevole Sottosegretario che vi è una intesa in virtù della quale i fondi raccolti attraverso i sovrapprezzi della prima domenica di applicazione andranno alla Croce Rossa e la Croce Rossa non indirà la sua giornata; ma il legislatore deve pretendere che questo punto sia chiarito nella legge. Dato però che il disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati, onde evitare un ritardo nella sua approvazione definitiva, ritengo che sia bene fissare chiaramente, anche attraverso un ordine del giorno, che l'applicazione del decreto-legge del 1929 si ha attraverso la disposizione dell'articolo 13 del provvedimento in esame.

RICCIO. Penso che la Commissione possa prendere atto delle dichiarazioni fatte in proposito dal Sottosegretario di Stato per l'interno, dichiarazioni che restano a verbale.

PRESIDENTE. Resta quindi inteso che la Croce Rossa godrà del sovrapprezzo sui biglietti per pubblici spettacoli, di cui al decreto-legge del 1929, solo e attraverso la prima domenica di applicazione dei sovrapprezzi disposti dal disegno di legge oggi in esame.

Ritengo che con questo chiarimento possiamo senz'altro approvare anche l'articolo 13.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Varriale ed altri: « Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52, di un contributo ordinario di lire 375 milioni annui a favore dell'Ente nazionale sordomuti, da destinarsi all'assistenza dei sordomuti » (N. 1644-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Varriale ed altri: « Assegnazio-

ne, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-1952, di un contributo ordinario di lire 375 milioni annui a favore dell'Ente nazionale sordomuti, da destinarsi all'assistenza dei sordomuti », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Innanzitutto, devo dare comunicazione alla Commissione del seguente parere espresso dalla 5ª Commissione: « La Commissione finanze e tesoro rileva che la copertura indicata all'articolo 2 del provvedimento non può ritenersi valida ai fini dell'ottemperanza dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto si riferisce all'esercizio finanziario 1951-52, ormai chiuso ».

RIZZO DOMENICO. Sul parere negativo della Commissione finanze e tesoro, osservo che questo disegno di legge è stato già una volta approvato dalla nostra Commissione. Ora è evidente che se lo abbiamo approvato, la 5ª Commissione finanze e tesoro aveva espresso il suo parere favorevole per la parte finanziaria. La Camera dei deputati ha modificato l'articolo 2, disponendo lo stanziamento anche per l'esercizio finanziario 1952-53. Oggi che la Commissione finanze e tesoro si oppone agli oneri per il 1952-53, si viene a creare una situazione strana in considerazione del fatto che la stessa Commissione aveva dato il suo parere favorevole al provvedimento per il 1951-52, che prevedeva un contributo ordinario.

PRESIDENTE. La Commissione della Camera ha modificato l'articolo 2 disponendo la copertura anche per l'esercizio finanziario 1952-53. Su questo disegno di legge che torna oggi al nostro esame, la Commissione finanze e tesoro afferma oggi che la copertura indicata all'articolo 2 del provvedimento non può ritenersi valida, ai fini dell'ottemperanza dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto si riferisce all'esercizio finanziario 1951-52, ormai chiuso. Si dovrebbe quindi presumere, anche se non lo si dice espressamente, che la seconda parte dell'articolo 2, per quanto attiene al bilancio 1952-53, non abbia trovato opposizione. Quindi rimane il parere contrario solo per l'esercizio 1951-52.

RIZZO DOMENICO. Ma lo scorso anno il parere era stato favorevole.

PRESIDENTE. Sì, ma si deve considerare che, quando noi esaminavamo il disegno di

legge, l'esercizio 1951-52 non era ancora scaduto.

RIZZO DOMENICO. Se si fa una questione di scadenza, ritorna ancora il problema molto importante delle modifiche ai consuntivi. Io non sono affatto favorevole a questo sistema, ma è certo che il Parlamento ha approvato una serie di disegni di legge che importano modifiche a bilanci chiusi da anni senza che la Commissione finanze e tesoro abbia obiettato nulla. Se oggi si vuole abbandonare tale sistema, è evidente che in nessun altro caso i consuntivi potranno essere più modificati.

RICCIO. Ritengo che sia opportuno sospendere per ora ogni decisione e dare incarico al Presidente di prender contatto col Presidente della Commissione finanze e tesoro per vedere come risolvere la questione della copertura per gli anni 1951-52, 1952-53 e per quelli successivi, dato che si tratta di un contributo ordinario.

PRESIDENTE. Mi pare che la proposta del senatore Riccio sia opportuna, perchè ci sono molti punti che non sono chiari. Se non si fanno osservazioni, il seguito di questa discussione è pertanto rinviato ad altra riunione.

(Così resta stabilito).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Norme a favore del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni nel Territorio libero di Trieste » (N. 2371) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme a favore del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni nel Territorio libero di Trieste », già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella precedente riunione fu chiusa la discussione generale e si approvarono gli articoli 1 e 2. All'articolo 3, primo comma, il senatore Riccio propose un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole « cittadinanza italiana », le altre « e della residenza nel Territorio libero di Trieste ». Con questa modifica, fu approvato anche questo primo comma dell'articolo 3. Nel secondo comma, il se-

natore Riccio propose di sostituire alle parole « verranno assegnati a cattedre di ruoli speciali transitori di altre sedi » le altre « da determinarsi sulla base della situazione di fatto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno, a domanda, essere comandati ad insegnamenti affini nell'ambito del Territorio stesso ».

Si obiettò che su questi emendamenti era opportuno conoscere il pensiero del Governo sull'ordinamento giuridico ed amministrativo, anche in futuro, del Territorio libero. La discussione fu quindi rinviata.

In seguito a questa richiesta di chiarimenti, ho scritto all'onorevole Segni, Ministro della pubblica istruzione, una lettera in cui prospettavo gli emendamenti proposti dal senatore Riccio e concludevo: « È stato osservato e, a mio parere, giustamente, che, per deliberare in merito, è necessario conoscere se il Governo considera il Territorio libero di Trieste come una zona da sottoporre, anche in futuro, ad un ordinamento giuridico ed amministrativo particolare. Inoltre, per quanto riguarda il secondo emendamento, ho rilevato che esso, anzichè in un vantaggio, potrebbe tradursi in un danno per gli insegnanti interessati, ove nel Territorio di Trieste non vi sia un numero di posti disponibili sufficiente a consentire l'applicazione della norma. E ciò a prescindere da altri inconvenienti, cui potrebbe eventualmente dar luogo la norma stessa. Gradirei pertanto che mi facessi conoscere il tuo pensiero in merito a tali questioni, possibilmente prima di giovedì 20 corrente, sempre che, naturalmente, tu non ritenga preferibile intervenire o farti rappresentare alla riunione della Commissione, che avrà luogo alla data anzidetta alle ore 11 ».

Il ministro Segni, che si scusa di non poter intervenire, ha sottoposto la questione alla Presidenza del Consiglio, che, in merito, d'accordo con il Ministero della pubblica istruzione, fa queste osservazioni: « Si segnala l'opportunità di: 1) sostituire — in questo articolo 3, come in tutti gli altri del disegno di legge, là dove si fa riferimento a "cattedre" di ruolo speciale transitorio — l'espressione impropria di "cattedre" con "posti"; 2) precisare e cautelare diversamente "l'assegnazione ad insegnamenti affini" evitando, anzitutto,

di prevedere o di ammettere la possibilità di comando in un disegno di legge.

« Sicchè al secondo comma dell'articolo 3, considerato l'emendamento proposto, potrebbe essere provveduto nel seguente modo: "Gli insegnanti, che non possono essere destinati a posti di ruolo speciale transitorio nel Territorio libero di Trieste, da determinarsi sulla base della situazione di fatto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno, su domanda, essere autorizzati per insegnamenti affini, nell'ambito del territorio stesso, per i quali posseggano idonea preparazione ed il titolo richiesto per l'accesso ai relativi concorsi" ».

RICCIO. Non ho nessuna difficoltà ad accettare questa nuova dizione del secondo comma dell'articolo 3.

PRESIDENTE. La Presidenza del Consiglio, d'accordo evidentemente con il Tesoro, osserva ancora che il Ministero del tesoro, in riferimento al quarto ed ultimo comma dell'articolo 3, aggiunto dalla I Commissione della Camera (« Resta fermo l'Albo speciale conservato presso l'Intendenza di finanza di Trieste »), conferma il proprio avviso che sia opportuno eliminare il comma stesso, osservando che: « Non appare ammissibile, anche dal punto di vista formale, che in un provvedimento, che dovrà spiegare efficacia nel campo della legislazione italiana, si faccia riferimento ad un albo predisposto in base a disposizioni contenute in un provvedimento emanato da una autorità diversa da quella italiana (e cioè il Governo militare alleato) e destinato a spiegare effetto esclusivamente nel Territorio libero di Trieste e nei confronti del Governo militare alleato.

« D'altra parte, è da tenersi presente che la proposta eliminazione non presenta aspetti deteriori nei riguardi del personale interessato, in quanto il disegno di legge in esame stabilisce opportunamente, all'articolo 5, che restano ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 677, il quale ha istituito il "quadro speciale" del personale non di ruolo in servizio nel Territorio libero di Trieste, per gli effetti che il quadro stesso può avere nell'ambito della legislazione italiana.

« Coticchè, in concreto, con l'applicazione del decreto legislativo n. 677 rimane pur sempre salvaguardata la posizione giuridica ed economica del personale in servizio nel Territorio libero di Trieste nei rapporti con la Amministrazione italiana ».

Ricordo infine che al terzo comma non sono stati presentati emendamenti, mentre il senatore Riccio propone un comma aggiuntivo, dopo il terzo, così formulato: « Ai soli fini del conferimento di cattedra è ammessa la destinazione ai ruoli speciali transitori previsti dalla presente legge dei professori del ruolo ordinario e dei vincitori di concorso per cattedre di ruolo ordinario compresi nelle graduatorie ed esaurimento ».

RICCIO. Questo mio emendamento tende a dar maggiore possibilità di sistemazione, localmente, agli insegnanti.

Per quanto riguarda invece le osservazioni del Governo sull'ultimo comma dell'articolo 3, a me pare che il Ministero del tesoro entri in un campo non di sua competenza. Noi dobbiamo far sì che questa gente rimanga nel Territorio libero, costituendo quasi una trincea avanzata di italianità. Restando fermo l'Albo speciale, ci sarà una ragione di più perchè questi insegnanti restino sul posto. Non mi pare, poi, che vi sia questione di lesa sovranità.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In merito alla conservazione o meno di questo ultimo comma dell'articolo 3, il Governo si rimette alla Commissione.

RIZZO DOMENICO. Per il comma aggiuntivo proposto dal collega Riccio, pur non avendo nulla da obiettare nel merito, ritengo che sia indispensabile avere in proposito il parere del Ministero della pubblica istruzione, rinviando il seguito della discussione del disegno di legge ad altra riunione.

PRESIDENTE. Concordo sull'opportunità segnalata dal senatore Rizzo, di chiedere il parere del Governo anche sul comma aggiuntivo proposto dal senatore Riccio.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge, è pertanto rinviato ad altra riunione.

(Così resta stabilito).

La riunione termina alle ore 12,05.